

Prot. Con. 104753 del 19.12.2016

ARCH. FRANCESCA MUSOLINO
cell. 339/7926518
e-mail: francesca_musolino@alice.it

via P.pe Umberto 13 00053 Civitavecchia (Roma)

pec: f.musolino@pec.archrm.it

**PERIZIA IN MERITO ALLA PRESENZA DI USI CIVICI SUI TERRENI
UBICATI IN CIVITAVECCHIA LOC. "PANTANO"**

ETAB. 4a



Individuazione aerea





SOMMARIO

1. PREMESSA	3
2. AREA OGGETTO D'INDAGINE	3
2.1 INQUADRAMENTO URBANISTICO E CARTOGRAFICO	4
2.2 INQUADRAMENTO CATASTALE	4
3. INDAGINE STORICA	4
3.1 INTRODUZIONE.....	4
3.2 ANALISI DEL SUOLO	5
3.2.1 ASSEGNAZIONE ALL' ARSIAL.....	5
3.2.2 PROPRIETÀ PARROCCHIALE.....	6
3.3 RICOSTRUZIONE STORICA DELLA NATURA GIURIDICA DEI SUOLI	6
3.4 SENTENZA 181/90_CIVITAVECCHIA	9
4. CONCLUSIONI	10
ALLEGATI	12
BIBLIOGRAFIA	12



PERIZIA

1. PREMESSA

La sottoscritta arch. Francesca Musolino, iscritta all'albo degli Architetti di Roma e provincia al n°13781 ed iscritta all'albo Regionale dei Periti della Regione Lazio di cui alla L.R. n°8/86 dal 2 maggio 2002 al n°380, veniva incaricata dall'Arch. Enza Evangelista per la redazione una relazione peritale al fine di stabilire la sussistenza o meno degli usi civici sui terreni siti in Civitavecchia, zona Pantano, località Montironi, come meglio individuati nell'inquadramento territoriale (*allegato n°1*).

È stata effettuata una ricognizione presso gli uffici dell'Università Agraria di Civitavecchia e telematica presso l'Agenzia del Territorio, nonché uno studio bibliografico.

La presente nota è tendente all'accertamento della presenza sui terreni in oggetto della vigenza dei diritti collettivi di uso civico vantati da parte della popolazione di Civitavecchia ed annoverabili ai sensi della Legge n°1766/27 e R.D. 332/28 quale Regolamento di Attuazione.

2. AREA OGGETTO D'INDAGINE

L'area in esame comprende porzione del territorio del comune di Civitavecchia nella zona denominata "Pantano" ed esattamente località Montironi. L'area, corrispondente al luogo ove attualmente sorge la Chiesa di Sant'Agostino, è una zona pianeggiante a carattere prevalentemente agricolo.

I terreni furono interessati negli anni 50 dalla bonifica agraria che avviò un progressivo processo di trasformazione del paesaggio con il risanamento e dissodamento dei terreni e la contestuale costruzione di casali per braccianti, lavoratori e successivamente per gli assegnatari delle terre (poderi). Nascevano di pari passo i borghi rurali soprattutto ove sussisteva una maggiore concentrazione di poderi tanto che l'Ente Maremma si adoperò anche nella costruzione di manufatti adibiti a propri centri d'incontro, di socializzazione e di servizio allo stesso tempo. Ogni centro veniva dotato di spaccio alimentare, chiesa, scuola, mentre la vendita di sementi e di attrezzature agricole o la riparazioni delle macchine da lavoro avveniva in magazzini collocati in zone centrali. Tra i più importanti si annovera quello della "ex tenuta Pantano" a Civitavecchia.

Attualmente la zona ha mantenuto la vocazione agricola anche se ad oggi insistono sui terreni limitrofi manufatti ad uso prettamente residenziale. Prospicienti l'area in oggetto sono esistenti delle serre e dei laboratori parte di una attività agricola di rilevanza territoriale, ed un manufatto ad uso ristorante.

L'area individuata è caratterizzata dalla presenza della chiesa parrocchiale con annessi e pertinenze. Sono presenti oltre all'edificio di culto collegato alla curia, dei manufatti destinati ad alloggio per il clero ed una struttura temporanea (tendone) per la celebrazione della messa; è presente un'area delimitata da recinzione adibita a campo di calcio, con manufatti precari di tipo prefabbricato a margine.



2.1 INQUADRAMENTO URBANISTICO E CARTOGRAFICO

L'area in oggetto risulta destinato dal vigente P.R.G. in zone a servizi e a verde disciplinate rispettivamente dall'art. 20 e dall'art.29 delle Norme Tecniche di Attuazione (*allegati n°2-2a*)

Il Piano Regolatore Vigente è stato approvato con DPR del 2 ottobre 1967, registrato alla corte dei Conti il 31 gennaio 1968 e pubblicato, per avviso sulla G.U. n°48 del 23 febbraio 1968. Il testo delle norme tecniche di attuazione è stato poi integrato con gli adeguamenti al Decreto Presidenziale di Approvazione, deliberati dal Consiglio Comunale con atto n°92 del 22.04.1970, approvato dalla GPA il giorno 8 gennaio 1971, verbale n.5716, e con le modifiche e le integrazioni apportate con varianti approvate dalla Regione Lazio.

La suddetta area è rappresentata nella sezione 363060 della CTR del Lazio (*allegato n°3*).

Per quanto riguarda il Piano Territoriale Paesistico il lotto insiste per la Tav. A su "Paesaggio Agrario di Continuità" (*allegato n°4*), e per la Tav. B non ricade nelle zone interessate da alcun vincolo specifico (*allegato n°5*).

2.2 INQUADRAMENTO CATASTALE

Catastalmente il foglio interessato dallo studio è esattamente il n°3 del Comune di Civitavecchia, (*allegati n°6 - 6a*); si rimanda al piano particellare ove sono elencati: foglio, particella, qualità del territorio, consistenza catastale, intestatario catastale ed alle visure delle particelle interessate (*allegato n°7*) .

3. INDAGINE STORICA

3.1 INTRODUZIONE

Ai fini dell'accertamento ed analisi della qualità dei suoli demaniali si sono assunte a riferimento :

- L. n° 1766/1927
- R.D. N° 332/1928
- L.R. Lazio n° 1/1986
- L.R. Lazio n° 6/2005
- Sentenza Commissariale n°181/90
- Regione Lazio Det. n°A07844 del 30.09.2013

Innanzitutto bisogna comprendere nella sostanza la natura giuridica e funzionale degli Usi Civici nella Regione Lazio. Essi rappresentano in sintesi i diritti di una collettività (nel caso specifico quella di Civitavecchia) che vive e stanziata su di un luogo geografico traendo utilità dalla terra, dai boschi e dalle



acque. La legge n° 1766/27 classifica le tipologie di godimento di tali suoli e ne individua le procedure di alienazione.

Oltre ai diritti collettivi su terre pubbliche, meglio individuate come “demani civici”, sono classificate dalla suddetta legge anche i cosiddetti “privati gravati” cioè i diritti collettivi su terre private, per i quali il diritto collettivo si esplicita solo ed esclusivamente nel potenziale ma non reale uso del diritto sul bene, escludendo l’alienabilità della proprietà.

Il quadro di riferimento normativo inoltre assegna tali terreni ai Comuni e/o Università Agraria, classificandoli a mezzo di elenchi e consistenze catastali.

Nel corso dell’ultimo trentennio la Regione Lazio, prima con la L.R. n°1/86 poi integrata e modificata con la L.R. n° 6/2005, ha cercato di riordinare tutto il sistema di possesso ed alienazione del diritto collettivo sia demaniale che di solo uso sui suoli privati.

Non solo, con le suddette leggi, in aggiunta alla L.R. n° 59/1995, l’Organo Regionale ha precisato la propria competenza in presenza di Varianti Urbanistiche qualora incidano sul patrimonio civico collettivo. Di fatto ai sensi dell’art. 9 della L.R.59/95 ha disposto che in sede di Variante alla destinazione urbanistica originaria sia condotta una circostanziata “analisi del territorio” ovvero un accertamento preventivo in merito alla classificazione e definizione della tipologia di Uso Civico, qualora esistente, prevedendone la competenza regionale con il successivo art. 2 comma 3,4 della L.R. 6/2005.

Infine non possiamo esimerci dall’analisi della Sentenza del Commissario agli usi civici Lazio Umbria e Marche dott. Eduardo Di Salvo, il quale con il provvedimento n° 181 del 24.2.1990 ha inteso porre fine ad un contenzioso sull’accertamento e natura di molte “Tenute” appartenenti al patrimonio delle popolazioni di Civitavecchia, riclassificandole ai sensi della L.R. 1/86 quali suoli demaniali. Tali conclusioni contengono riferimenti ad una indagine istruttoria, costituita da un supporto cartografico di individuazione delle terre collettive su base catastale, eseguita da un perito demaniale.

La vicenda, in epoca recente si conclude con la Det. Regionale A07844 del 30.09.2013 che prende atto della sentenza Commissariale 181/90, confermando la effettiva ricognizione dei demani pubblici o privati identificabili con il Nuovo Catasto Terreni.

3.2 ANALISI DEL SUOLO

3.2.1 ASSEGNAZIONE ALL’ ARSIAL

Dal Piano Particellare catastale relativo alle aree oggetto della presente perizia si attesta che i terreni oggetto della unita relazione appartengono in parte al patrimonio ARSIAL (Agenzia Regionale Sviluppo Innovazione Agricoltura nel Lazio) .

L’Agenzia nasce nel 1995 in sostituzione dell’ERSAL (1978-1995), ed ha come finalità statutarie la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio agrario laziale, implementando attraverso l’erogazione di



servizi ed opere volte alla promozione e recupero delle caratteristiche geo-ambientali degli habitat in gestione.

La prima identificazione delle terre appartiene all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del Territorio del Fucino (1951-1954), che, sorto in capo alla legge stralcio n°841/1950 sulla riforma fondiaria Toscana Umbria Lazio, nasceva per la colonizzazione dei grandi latifondi agrari.

I terreni sono stati oggetto nel 2° dopoguerra di espropriazione ai sensi della L.230/1950 e L. n. 841/1950, contro le proprietà ex Guglielmi e solo in modesta parte riassegnati a coltivatori diretti attraverso la funzione di bonifica esercitata dall'ente su citato, dal successivo Ente per la colonizzazione della Maremma Tosco-Laziale (1954 -1966) ed ancora Ente maremma- di sviluppo in Toscana e Lazio (1966-1978).

Infatti nella intera zona denominata "tenuta di Pantano", oggetto del piano di riordino delle terre agrarie, rientravano i terreni che dalla città arrivavano fino alla pineta ed al mare, e risale agli anni 1951 e 1954 – come documentata con immagini fotografiche¹ sui portali della Regione Lazio- la quotizzazione della maggior parte delle superfici di terreno provenienti dalle "Tenute Guglielmi", mentre le parti principali del borgo – quali la zona della chiesa e pertinenze, rimangono capo alla stessa Ente Maremma, poi ERSAL ed ora ARSIAL.

3.2.2 PROPRIETÀ PARROCCHIALE

Sempre dal Piano Particellare risultano identificate alcune aree come proprietà della Parrocchia di Sant'Agostino. Si evince dalle visure storico catastale della avvenuta cessione di alcune particelle di terreni alla Diocesi di Civitavecchia da parte dell'Arsial alla data del 2013.

Per alcune particelle, definite nel catasto terreni come enti urbani, non è stata trovata alcuna corrispondenza nel catasto fabbricati e quindi non è stato possibile l'identificazione delle proprietà (come riportato alla tabella degli enti urbani)

3.3 RICOSTRUZIONE STORICA DELLA NATURA GIURIDICA DEI SUOLI

Per i Comuni laziali già facenti parti dello Stato della Chiesa, la prima disposizione emanata ed applicata in materia di «usi civici» dal governo pontificio per l'insieme delle province ad esso soggette fu la Notificazione pontificia del 1849; occorre rilevare che, a partire dai secoli XIV e XV e fino al secolo XVIII, i diritti delle popolazioni delle Comunità rurali erano stati disciplinati dagli Statuti comunali che garantivano il loro esercizio sulle terre del feudo e limitavano i diritti dei feudatari sulle terre stesse. A tal proposito va ricordato che la particolarità del feudalesimo nello Stato Pontificio, rispetto a quello degli altri Stati, era rappresentata dalla netta superiorità dell'elemento dominicale su quello giurisdizionale; il quale, peraltro,

¹ "Sulle terre della Riforma"- *Cinecittà Luce - Arsial*



venne progressivamente sottratto ai baroni durante tutto il corso del '700 (Chirografo di Clemente VII del 1 ottobre 1704) fino a cessare del tutto formalmente con la eversione della feudalità decretata con il Motu proprio di Pio VII del 16 giugno 1816.

Il primo provvedimento di carattere più eminentemente fiscale, che avrebbe potuto incidere sulla abolizione della servitù di pascolo, fu il Motu proprio del 15 settembre 1802 che istituiva la «tassa di miglioramento». A questa prima disposizione seguiva la Notificazione pontificia del 29 dicembre 1849 che disciplinò esclusivamente l'abolizione della servitù di pascolare, vendere erbe e fidare, lasciando inalterato il regime dei diritti di semina e di legnatico; inoltre, le norme previste non avevano carattere coattivo, salvo che gli utilisti erano obbligati a concedere l'affrancazione della servitù nel caso in cui il proprietario avesse esercitato tale facoltà.

Risale al 1495 la prima notizia relativa all'istituzione della Bandita della tenuta del Sughereto, la cui estensione era di 572 rubbia, definendone gli usi riservati alla comunità. In questo periodo storico la città, divenuta a pieno titolo nel governo dei Pontefici di Roma dal 1431, annovera le prime opere edilizie rilevanti: le mura di cinta cittadine, i restauri della Rocca, la costruzione palazzi, si aprono uffici e si costruiscono magazzini, si avviano lavori portuali, anche a seguito dei ritrovamenti nelle montagne vicine di allume. Nel 1467 è attestata per la prima volta l'esistenza di una attività cantieristica nel bacino portuale e con Alessandro VI (1492-1503) la stipula di un nuovo appalto per l'ancoraggio delle navi, afferma l'attenzione crescente della Camera Apostolica² a trarre il maggiore profitto possibile anche dalle attività portuali, con il sistema degli appalti che regolerà l'economia locale per tutto il periodo del potere temporale. Si inserisce in questo contesto la deliberazione del 13 dicembre del 1495, nata per proteggere la popolazione dalla concorrenza dei forestieri per l'uso dei territori, nella quale fu stabilito "che si dovesse far bandita della tenuta detta Sughereto, di cui minutamente si descrivono i confini; se ne dovesse, cioè fare riserva di pascolo solo ad uso dei cittadini" incaricando il visconte dell'epoca Carosi al rispetto di quanto trascritto nello statuto, deputandolo ad impartire multe, da corrispondere alla Camera Apostolica, qualora non fosse osservato.

Solo più tardi nel 1540 Paolo III accertò e stabilì per il comune e i suoi abitanti la parte di libero uso del pascolo limitandola fino al 1547. A quella data venne fatta una convenzione restituendo una parte libera al doganiere (l'amministratore del diritto del pascolo della Camera Apostolica) ed un'altra parte, col canone di 100 scudi annui da pagarsi alla Camera, al Comune. Tale decisione fu impugnata dal Doganiere che pretese che l'uso civico fosse prescritto a che con Clemente XI ordinò, con decreto del 5 ottobre 1718, che quella parte del Sughereto concessa da Paolo III alla popolazione di Civitavecchia fosse data al comune in perpetua enfiteusi, confermandone un canone annuo di 100 scudi verso la Camera Apostolica aggiungendo una somma di ulteriori 100 scudi da versare ogni 15 anni. Era dato il diritto di pascolo ai nati o domiciliati in

² L'organo finanziario dello Stato Pontificio



Civitavecchia; a tutti era dato quello del far legna. Fu necessario porvi sicuri segni di confine onde evitare ogni occasione di controversia con i doganieri. Il 23 giugno 1719 Pietro Bonaccorsi, eletto dal Consiglio procuratore, firmò per la stipula del chirografo pontificio che riguardava la gestione e amministrazione del Sughereto.³

Nella seconda metà dell'Ottocento, il Parlamento del Regno d'Italia, a seguito di inchieste parlamentari eseguì una ricognizione delle proprietà dei terreni agrari del paese il cui risultato risulta riassunto in 15 volumi. Il nono tratta del circondario di Civitavecchia ove in una tabella vengono classificate le proprietà dei terreni secondo l'estensione e la rendita. Si individuano 12 classi partendo dalla più piccola per arrivare alla ultima classe, ovvero quella dei latifondisti. In essa si registrano due sole proprietà di cui una, quella con una rendita pari a circa il 27% dell'intero circondario, è intestata ai marchesi Guglielmi (Felice ed i nipoti Giulio e Giacinto).

I Guglielmi originari dell'Umbria arrivarono a Civitavecchia nella seconda metà del settecento ed in pochi decenni ammassarono un immenso patrimonio fondiario consolidato nel periodo napoleonico e nella successiva Restaurazione che si estendeva per tutta la Maremma laziale da Civitavecchia a Montalto.

Grazie all'immenso potere economico accumulato in pochi anni (il primo attestato a Civitavecchia è Benedetto – nel 1775) si innalzarono al ruolo di famiglia più autorevole della città tanto che i suoi membri vantano cariche pubbliche istituzionali di rilevanza sia nel territorio comunale che nazionale.

Il primo a ricoprire cariche pubbliche a Civitavecchia fu Giulio (1772-1837) prima sotto la dominazione francese, poi con il ritorno dell'autorità pontificia. Nel 1828 Leone XII furono istituite le classi nobile e civica e la famiglia Guglielmi, grazie all'immenso patrimonio fondiario, fu iscritta di diritto al ceto nobile della città. Appassionati di reperti archeologici – donati ai Musei ed al Vaticano - si ha menzione che il primo ad ottenere la licenza per gli scavi archeologici nella tenuta di Sant'Agostino fosse proprio Giulio nel 1828. Alla sua scomparsa lo sostituì il figlio Benedetto (muore nel 1856), ma furono i figli di quest'ultimo, Giulio (1845-1916) e Giacinto (1847-1911), insieme al di lui fratello Felice (1813-1893), a mantenere ed ampliare il patrimonio familiare in un periodo di continui diversi assetti politici fino alle soglie del primo conflitto mondiale.

Con gli inizi del XX secolo si avvertirono i primi problemi del sistema del latifondo e, nel caso specifico, gli attacchi più decisi furono scagliati alla vigilia della 1° guerra Mondiale. Nel 1913 nasce l'Associazione Agraria civitavecchiese e proprio un centinaio degli iscritti alla neonata unione entrarono nei terreni della "Tenuta Tredici Quartucci" (una delle proprietà della famiglia Guglielmi) per dissodarla, appezzamenti sui quali l'associazione agraria vantava diritti di semina, regolati dagli usi civici, ma inutilmente, trovando ad attenderli soldati, carabinieri ed altri che avevano l'ordine di impedire l'invasione delle terre. Insieme ad altri analoghi episodi e con la concomitante morte dei due fratelli Guglielmi (Giacinto nel 1911 e Giulio nel

³ CARLO CALISSE, *La storia di Civitavecchia*, 1936.



1916) si concludeva un ciclo che iniziato agli inizi dell'800 aveva visto primeggiare e governare, nel bene e nel male, per un secolo Civitavecchia tale famiglia.

Ed in questo periodo che si colloca la nota transattiva del 1929 riportata più avanti.

Si richiama infine Felice Guglielmi (1913-2001) che, assistendo alla distruzione del palazzo della famiglia, a seguito degli eventi bellici che martoriano l'intera città nel 1943, si rifugia in una casa colonica nella campagna, nella Tenuta del Sughereto. Egli si dedicò alacremente all'azienda agricola, costruendo casali e apportandovi sostanziali migliorie, ma nel pieno della riforma agraria, tutta la sua azienda venne completamente espropriata a seguito dei piani di bonifica promossi da leggi nazionali, che coinvolsero tali luoghi (si rimanda al punto 3.2.1).

Si riportano in calce cartografie che mostrano lo stato del suolo nei diversi periodi storici, a dimostrazione della dimensione del circondario di Civitavecchia al 1938.

3.4 SENTENZA 181/90_CIVITAVECCHIA

la transazione omologata del 2 luglio del 1929, del notaio Pampersi, tra la famiglia Guglielmi, nella persona di Benedetto (1875-1945) che interviene per il figlio minore Felice (1913-2001), l'associazione Agraria ed il Podestà della città di Civitavecchia;

si riporta quanto visionato nell'atto di transazione allegato B ove è indicata una sentenza del maggio 1916 resa dalla Giunta degli Arbitri di Roma che accolse le domande dei Marchesi Guglielmi che negavano i diritti di semina e di Falce sulle tenute Tredici Quartucci, Sughereto e Mortelle alla popolazione di Civitavecchia a significare il diritto di proprietà esercitato della famiglia Guglielmi.

A seguito della occupazioni della popolazione di Civitavecchia di terreni allo scopo di semina, pascolo, legnatico come già detto furono numerose le azioni giudiziarie promosse dalla stessa famiglia che rivendicava la possessoria dei terreni. Alle sentenze a favore dei Guglielmi la costituenda Associazione Agraria ricorse in appello. Ci furono tentativi di accordi tra le parti che scaturirono in un atto transattivo del 1929 con il quale venivano ceduti alcuni terreni dei Guglielmi alla Associazione Agraria a titolo gratuito (Marangone, Boccella Puntone del Capriolo, Puntone del Casale, Puntone di Scarpatosta, Puntone del Sacro Monte e Macchia della Molaccia e del Mandrione) ed altri a titolo oneroso (Campo dell'Oro, Macchia dell'Infernaccio e di Poggio Moscio, Riserva Raffi, Riserva Bianchi, Lago Infernaccio, Affianatora, Rimessa di Casal Bruciato, Quarto di S. Antonio, Puntone dei Rocchi o delle Mole, Riserva del Pisciarellino e quarto del Frassanello) specificando nell'art 4° che "per effetto delle due concessioni di terre di cui sopra, l'associazione Agraria in persona del Commissario prefettizio ...D.Saliola ed il comune di Civitavecchia in persona del podestà ...F.Cinciari... dichiarano di rinunciare a qualsiasi pretesa di servitù civiche, di qualsiasi specie e natura su tutto il patrimonio dell'amministrazione Guglielmi e sia per le servitù che formano



oggetto di contesa, che per quelle di cui fecero dichiarazione il C.C. e l'AA intendendosi in modo esplicito ed assoluto che il patrimonio stesso sia per sempre libero ed esente da qualunque possibile pretesa".

la Sentenza Commissariale Usi Civici n° 181/90, nascendo da ricorsi introduttivi degli anni 1930 contro le proprietà detenute dalla società Terni spa e dal Ministero delle Finanze, ricorsi consolidatisi e riassunti nel 1946, vede l'Associazione Agraria di Civitavecchia istituitasi negli anni 1924, detentrici ai sensi del RD 332/1928 di tutti i diritti di gestione e godimento sulle terre civiche nel comune di Civitavecchia, indotta a rivendicare tale diritto in nome e per conto delle popolazioni insediate.

Nel dispositivo della sentenza, depositata solo alla data del 24.02.1990- circa 60 anni dopo il suo inizio- avendo come premessa che "occorre dare atto che mancano nel fascicolo gli atti processuali; che non esistono fascicoli di parti e che i vari soggetti del processo, nei decenni durante i quali la controversia è rimasta pendente, hanno svolto scarsa attività processuale", viene dichiarata la qualità demaniale delle tenute Ferrara e delle Mortelle nonché l'uso civico da liquidare sulla tenuta Tredici Quartucci.

Di fatto tale procedimento esclude i territori della "Tenuta della Sughereta" (di cui la zona oggetto della presente perizia ne rappresenta una porzione).

Da una ricognizione del perito nominato dall'Associazione Agraria di Civitavecchia, è stata eseguita una mappatura del territorio riconducendo la zona oggetto di intervento all'interno di un'area di maggiore consistenza denominata la antica Tenuta della Sughereta, come riportato nella TAV.1, (*allegato n°9*) presente presso gli uffici dell'Ente su indicato.

La sentenza viene quindi recepita dalla Regione Lazio con Determina Regione Lazio n°A07844 del 30.09.2013 risultando ad oggi l'unico atto di riferimento approvato.

4. CONCLUSIONI

Viste le risultanze delle ricerche storiche effettuate bibliografiche e cartografiche, preso atto di quanto riportato nei trattati della storia del territorio di Civitavecchia, preso atto di quanto emerso dagli studi effettuati da periti demaniali nominati dalla Regione Lazio per la ricognizione delle terre gravate da uso civico (tra gli anni 1985-1990-1996) ad oggi si può determinare che i terreni di cui all'elenco particellare riportati in calce sono liberi da usi civici.

Tanto era dovuto per l'incarico conferitomi

Civitavecchia 06/12/2016

Il Perito Demaniale Regione Lazio n°380
Arch. N. Francesca Musolino



Piano particellare NCT_catasto terreni

fg	part	qualità terreno	mq terreno	intestatario
3	436	PASC CESPUG	11,00	ARSIAL
3	437	PASC CESPUG	11,00	ARSIAL
3	495	ENTE URBANO*	381,00	NESSUNA CORRISPONDENZA TROVATA
3	1061	ENTE URBANO*	362,00	NESSUNA CORRISPONDENZA TROVATA
3	1062	ENTE URBANO*	3.088,00	NESSUNA CORRISPONDENZA TROVATA
3	1063	ENTE URBANO*	199,00	NESSUNA CORRISPONDENZA TROVATA
3	1064	ENTE URBANO*	166,00	NESSUNA CORRISPONDENZA TROVATA
3	1065	ENTE URBANO*	432,00	NESSUNA CORRISPONDENZA TROVATA
3	1066	ENTE URBANO*	343,00	NESSUNA CORRISPONDENZA TROVATA
3	1067	ENTE URBANO*	1,00	NESSUNA CORRISPONDENZA TROVATA
3	1068	ENTE URBANO*	109,00	NESSUNA CORRISPONDENZA TROVATA
3	1069	ENTE URBANO*	172,00	NESSUNA CORRISPONDENZA TROVATA
3	1071	PASC CESPUG	28,00	PARROCCHIA S.AGOSTINO
3	1075	PASC CESPUG	17.258,00	ARSIAL
3	1076	PASC CESPUG	37,00	ARSIAL
3	1077	PASC CESPUG	3,00	ARSIAL
3	1078	PASC CESPUG	2.083,00	ARSIAL
3	1079	ENTE URBANO*	28,00	NESSUNA CORRISPONDENZA TROVATA
3	1082	FU D ACCERT	1.042,00	ARSIAL
3	1083	FU D ACCERT	2.505,00	PARROCCHIA S.AGOSTINO
		Totale	28.259,00	

Piano particellare -NCEU – catasto edilizio urbano

fg	part	sub	categ.	piano	consistenza	intestatario
3	495	3	B1	T-1-2	2700 mc	ARSIAL
3	1061					NESSUNA CORRISPONDENZA TROVATA
3	1062					NESSUNA CORRISPONDENZA TROVATA
3	1063	1	B1	T	836 mc	PARROCCHIA S. AGOSTINO
3	1064					NESSUNA CORRISPONDENZA TROVATA
3	1065					NESSUNA CORRISPONDENZA TROVATA
3	1066					NESSUNA CORRISPONDENZA TROVATA
3	1067					NESSUNA CORRISPONDENZA TROVATA
3	1068					NESSUNA CORRISPONDENZA TROVATA
3	1069					NESSUNA CORRISPONDENZA TROVATA
3	1079		D1	T		ARSIAL



ALLEGATI

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

- n° 1 - Inquadramento territoriale
- n° 2, 2a - PRG Civitavecchia e NTA
- n° 3 - Elaborazione CTR
- n° 4 - PTPR A
- n° 5 - PTPR B
- n° 6 -6a - Estratto di mappa FG 3_Comune di Civitavecchia
- n°7 - Visure catastali
- n° 8 - Impianto originario fogli catastali comune di Civitavecchia n°3 (1952)
- n° 9 - Stralcio tav. 1 Arch. Paola Rossi (depositata c/o Università Agraria)
- n° 10 - Atto transattivo 1929 (stralcio)
- n° 11 - Sentenza n°181/1990
- n° 12 - Mappa Archivio di Stato e Carta topografica
- n° 13 - Carta della circoscrizione territoriale –fg 15 data 1801-1900
- n° 14 - Carta forestale del regno d'Italia – fg 142 Civitavecchia – 1938

BIBLIOGRAFIA

Felice Guglielmi ed altri protagonisti dell'800 civitavecchiese aut. Buranelli F.. - 2003.

<http://www.igmi.org>

<http://www.societastoricacivitavecchiese.it>

La storia di Civitavecchia aut. Calisse Carlo. - 1936.

Storia di Civitavecchia. Da Pio VII alla fine del Governo Pontificio aut. E. Toti E. Ciancarini. - 2000.

Storia di Civitavecchia. L'età liberale. Dal 1870 al 1915 aut. E.Toti E. Ciancarini. - 2003.



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA





ARCH. FRANCESCA MUSOLINO
cell. 339/7926518
e-mail: francesca_musolino@alice.it

via P.pe Umberto 13 00053 Civitavecchia (Roma)

pec: n.musolino@pec.archrm.it

